

Il percorso normativo e legislativo che ha portato alla completa definizione di tutti gli aspetti della Posta Elettronica Certificata è stato articolato ed esteso e può essere datato come avvio alle Legge 59 del 1997.

Riportiamo qui di seguito l'elenco dei vari atti che hanno portato all'attuale completa definizione della Posta Elettronica Certificata.

*Circolare CNIPA N. 56 21 Maggio 2009 (GU n. 168 del 22-7-2009)*

Modalità per presentare domanda di accreditamento nell'elenco pubblico dei Gestori di PEC da parte dei soggetti pubblici e privati che intendono esercitare tale servizio.

*D.P.C.M. 6 Maggio 2009 (GU n. 119 del 25-5-2009)*

Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.

*Circolare CNIPA n. 51 7 Dicembre 2006*

Disciplina l'attività di vigilanza e di controllo svolta dal CNIPA nei confronti dei gestori di Posta Elettronica Certificata (PEC).

*Circolare CNIPA/CR/49 17 Novembre 2005*

Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

*D.P.C.M. 2 Novembre 2005 (GU n. 266 del 15-11-2005)*

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. Definisce tutti i requisiti tecnico-funzionali che devono essere rispettati dalle piattaforme utilizzate per erogare il servizio, ed il ruolo di CNIPA come autorità di vigilanza.

*Circolare della Agenzie delle Entrate n.45/E 19 Ottobre 2005*

La circolare dettaglia alla sezione "2.6.1. Fattura inviata elettronicamente" che qualora chi emette la fattura, desideri una ricevuta dell'invio telematico di questa, lo strumento da utilizzare sia solamente la posta certificata.

*D.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68 (GU n. 97 del 28-04-2005)*

Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Viene prevista l'introduzione nell'ordinamento della figura del gestore del servizio di posta elettronica certificata (un soggetto di natura pubblica o privata, iscritto ad apposito elenco). Viene sostituito il primo comma dell'articolo 14 del Testo Unico della documentazione amministrativa (Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445), statuendo che: Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l'invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle imprese.

*Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82 (G.U. n. 111 del 16 maggio 2005)*

Codice dell'Amministrazione Digitale entrato in vigore il 31 Maggio 2005.

Definisce agli Articoli 6, 50, 51, 57 l'uso della posta elettronica certificata all'interno della Pubblica Amministrazione.

*D.P.C.M. 13 Gennaio 2004 (GU n. 98 del 27-4-2004)*

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la

riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici.

Art. 39 Riferimenti temporali opponibili ai terzi.

4. Le pubbliche amministrazioni possono anche utilizzare come sistemi di validazione temporale: ... c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta certificata ai sensi dell'art. 14 del testo unico.

*Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 Gennaio 2004*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE Direttiva 27 novembre 2003: Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni.

*Decreto 14 Ottobre 2003 (GU n. 249 del 25 Ottobre 2003)*

Approvazione delle linee guida per l'adozione del Protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi. La direttiva del M.I.T. (14 Ottobre 2003, Stanca, Paragrafo 6.4), dice in modo esplicito che la posta elettronica certificata è lo strumento tecnico a supporto per lo scambio dei flussi documentali.

*Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (GU n. 174 del 29 Luglio 2003)*

Codice in materia di protezione dei dati personali

All'interno dell'Allegato B sono elencate le "misure minime di sicurezza" anche in relazione all'utilizzo di identificativi e chiavi di accesso.

*Legge 16 Gennaio 2003, n.3, art. 27, comma 8*

Entro il 2004, emanazione di regolamenti e norme di carattere tecnico ed organizzativo per estendere l' uso dell' e-mail tra le P.A. e nei rapporti con i privati.

*Comitato Ministri per la Soc. Informazione, seduta 8 Febbraio 2002*

La P.A. Utilizzerà la Posta Elettronica quale strumento per la trasmissione documentale

*D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445*

(Testo Unico in materia di documentazione amministrativa)

Capo II, Sezione III, Trasmissione di Documenti, art.14

1) Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all' indirizzo elettronico da questi dichiarato.

2) La data e l' ora di formazione di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico, sono opponibili a terzi

3) La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l' avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della Posta nei casi consentiti dalla legge.

*D.P.C.M. 31 Ottobre 2000, n.272*

Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428.

Ai sensi del D.P.C.M. 31 Ottobre 2000, il mezzo di comunicazione telematica di base è la posta elettronica, con l' impiego del protocollo SMTP e del formato MIME per la codifica dei messaggi.

*Legge n.59/97, art 15, comma 2*

Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

Il sito di riferimento per la PEC è gestito da CNIPA alla URL:

[http://www.cnipa.gov.it/site/it-it/Attivit%C3%A0/Posta\\_Elettronica\\_Certificata\\_%28PEC%29/](http://www.cnipa.gov.it/site/it-it/Attivit%C3%A0/Posta_Elettronica_Certificata_%28PEC%29/)